Le Associazioni Scomparse

Dalla presa visione dello Statuto della neo “Città Metropolitana” balza subito all’occhio come l’attenzione particolareggiata del rapporto con le associazioni, presente in ben 2 articoli dello statuto del Comune di Milano, sia apparentemente svanita nel nulla.

In questi 2 articoli si descrive in modo completo riconoscimento, partecipazione, coinvolgimento e diritto all’informazione, oltre all’iscrizione in apposito registro, che raggruppa in una preziosa banca dati una buona rappresentanza del mondo dell’associazionismo milanese.

*ART. 7 (Associazioni)*

*1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo statuto.*

*2. Alle associazioni è riconosciuto il diritto: - di presentare istanze, petizioni e proposte, accedere agli atti e alle informazioni concernenti l'attività amministrativa, in relazione ai fini dell'associazione risultanti dal rispettivo statuto; - di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dai regolamenti, agli organismi consultivi istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi; - di avvalersi del difensore civico; - di accedere alle strutture ed ai servizi che il Comune mette a disposizione nell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari poste a tutela della parità di trattamento.*

*3. Le associazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro anagrafico di cui all'art. 8 e le società cooperative senza scopo di lucro che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola e della scienza, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonché di altri servizi di interesse collettivo, le quali intendono svolgere attività ed iniziative di interesse generale, possono presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario.*

*4. I soggetti di cui al comma precedente, qualora il progetto sia riconosciuto dall'Amministrazione tecnicamente valido e finanziariamente congruo alle finalità di pubblico interesse, possono ottenere dal Comune, nei limiti delle disponibilità finanziare, secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi predeterminati e preventivamente resi pubblici, contributi, risorse od altri ausili finanziari. Dell'utilizzo dei finanziamenti viene presentato un rendiconto analitico. Il Comune pubblica in apposito documento, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto contributi, risorse ed altri ausili finanziari, con l'indicazione dei relativi progetti.*

*5. Ove è possibile i contributi di cui al comma precedente sono assegnati sotto forma di servizi. 6. Il Comune assicura alle associazioni nazionali, regionali o locali, che abbiano comunque una sede operativa a Milano, comprese le associazioni sindacali e imprenditoriali, anche confederali, la costante informazione sugli atti e sulle attività del Comune medesimo e degli enti e organismi da esso promossi o di cui fa parte, anche attraverso l'invio di apposite pubblicazioni.*

*ART. 8 (Anagrafe delle associazioni)*

*1. Le associazioni di cui all'art.7 comma 1, regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale da almeno 1 anno, hanno diritto di essere iscritte in un registro anagrafico. Ai fini dell'iscrizione al registro sono comunicati l'atto notarile costitutivo dell'associazione, lo statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni. Nel caso di comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, si procede alla cancellazione d'ufficio dal registro.*

*2. L'iscrizione al registro dà all'associazione il diritto alla costante informazione sull'attività del Comune, ai sensi dell'articolo 7, comma 6. Il Comune provvede a pubblicare una "Guida all'associazionismo" sulla base dei dati forniti dalle associazioni.*

*3. La mancata iscrizione nel registro non è in alcun caso motivo di esclusione di un'associazione o di un gruppo dall'esercizio dei diritti che la legge e lo statuto riconoscono alle associazioni.*

Passando alla lettura dello statuto della neo costituita Milano Città Metropolitana troviamo, a differenza di quanto sopra, solo un timido accenno al mondo dell’associazionismo all’interno della Prima Parte (Disposizioni Generali), Titolo I°, Art.4 (Partecipazione, diritti, legalità e pari opportunità) al comma 4:

*La Città metropolitana favorisce la partecipazione e il confronto con le espressioni e le rappresentanze* ***del mondo*** *della cultura, delle religioni, del lavoro e del’imprenditoria, nonché del mondo delle autonomie funzionali,* ***dell’associazionismo*** *e del terzo settore.*

LA NOSTRA RICHIESTA:

Considerando il mondo dell’associazionismo quale base aggregativa importante e fondamentale nell’instaurarsi di una ritrovata e fattiva collaborazione tra cittadino e istituzioni non è il caso di definirne in modo dettagliato e ben distinto il proprio ruolo all’interno della Città metropolitana come in origine?

Ci auguriamo che questa nostra richiesta possa essere condivisa ed appoggiata da tutte le forze politiche presenti in Consiglio Metropolitano al fine di riprendere al meglio dialogo e collaborazione tra cittadini ed amministratori.

 **Ass.ne Buon Senso & Legalità**